



TRIBUNALE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice del lavoro ,dott.Elena Gruppi,
nel procedimento ex art.28 St.Lav. promosso da:
CISAL SI.N.A.LV(sindacato nazionale autonomo lavoratori di vigilanza) provinciale di
Milano e regionale Lombardia e nazionale

Contro

TRAVIS GROUP SECURITY SRL

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2016 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art.28 St.Lav,depositato in data 14 gennaio 2016 ,la organizza-
zione sindacale in epigrafe indicata denunciava il comportamento della società
Travis Group che assume essere lesiva della propria attività sindacale :in parti-
colare la sigla ricorrente assume che a partire dal mese di ottobre 2015 la società,
benché abbia continuato a trattenere le quote sindacali dei lavoratori iscritti al sin-
dacato, non ha mai proceduto a versare le trattenute sindacali sul conto corrente
della organizzazione sindacale ricorrente

Il sindacato concludeva perché il giudice in via cautelare d'urgenza ex articolo 28
statuto dei lavoratori:

dichiarasse antisindacale la condotta della convenuta consistita nell'omesso ver-
samento delle quote sindacali sulle buste paga dei lavoratori;

ordinasse alla convenuta la cessazione del lamentato comportamento avente
natura antisindacale e condannasse la società a versare al sindacato le somme
trattenute ai lavoratori iscritti pari ad euro 1369,79

disponesse la pubblicazione del decreto presso le sedi delle società e sui giorno-

li individuati dal giudice.

La società benché ritualmente citata non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 5 aprile 2016, all'esito della discussione il giudice si riservava di provvedere con separata ordinanza.

Motivi della decisione

Parte ricorrente ha allegato e dimostrato, nei limiti consentiti dalla cognizione sommaria del procedimento, i presupposti della propria legittimazione attiva.

È sufficiente, quanto alla individuazione dei soggetti legittimati ad agire ex articolo 28 dai lavoratori, richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità citata anche dal ricorrente, in particolare la sentenza sezioni unite n.28269\2005: "in tema di repressione della cosiddetta condotta antisindacale, di cui all'articolo 28 Statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiede solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere sufficiente e al tempo stesso necessario-lo svolgimento di effettiva attività sindacale non su tutto ma su significativa parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione che sia maggiormente rappresentativa... (omissis). L'individuazione degli organi locali e delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee".

Nel caso in esame nessun dubbio può sorgere circa la diffusione su tutto il territorio nazionale dell'organizzazione sindacale ricorrente (si vedano doc.1-6)che peraltro è firmataria anche di un CCNL.

La ricorrente documenta che 27 lavoratori iscritti al sindacato hanno ceduto, a titolo di quota associativa, una quota della retribuzione in favore del sindacato (doc.8\c-deleghe e lettera del sindacato di invio delle deleghe alla convenuta) e riconosce che fino al settembre 2015 la società ha proceduto a versare al sindacato le quote associative (doc.8\d bonifico versamento quote agosto e settembre 2015); è documentato altresì il sollecito di versa-

mento inviato alla società .

Il conteggio analitico ,con indicazione del lavoratore e della relativa trattenuta è stato prodotto sub B.

La società resistente ,onerata della allegazione e prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione ,essendo rimasta contumace,non vi ha assolto.

Quanto alla natura antisindacale della condotta è sufficiente richiamare fra i numerosi precedenti di legittimità il seguente,del quale si condivide il contenuto:

Sez. L, **Sentenza** n. [3917](#) del 26/02/2004

Pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e della successiva entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 1995, non esiste alcun divieto di riscossione di **quote** associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo semplicemente venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata, collettiva ed individuale, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - istituto che non richiede il consenso del debitore - ovvero la delegazione di pagamento, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. In detta ipotesi, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come **antisindacale**, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav.

La condotta della convenuta dunque si configura come antisindacalee pertanto ex art.28 St.Lav il giudice ne ordina la immediata cessazione con versamento in favore del sindacato ricorrente delle quote associative indebitamente trattenute.

Il decreto dovrà essere pubblicato presso la sede della società e nelle unità locali .

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza

P.Q.M.

Visto l'articolo 28 Legge n.300\70

dichiara antisindacale la condotta della società resistente.

Ordina che la stessa resistente in epigrafe indicata versi all'associazione ricorrente la quota

associativa dei lavoratori iscritti al sindacato indebitamente trattenuta da ottobre 2015 pari a complessivi €. 1369,79.

Ordina che il presente decreto venga pubblicato negli appositi spazi presso la sede della società e nelle sedi secondarie ed unità locali .

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 700,00 oltre Iva e cpa.

Lodi 18 aprile 2015

IL GIUDICE

Dr. Elena Giuppi